

ALLEGATO B

Schema di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle opere di messa in pristino

Premesso che:

- con Decreto Dirigenziale n° del la UOD04 Energia e Carburanti, della Direzione Generale 5102 della Giunta Regionale della Campania, ha autorizzato la Ditta *nominativo/ragione sociale*..... avente sede in alla via, iscritta alla CCIAA di con n°/RI, codice fiscale/ P.IVA, (*di seguito denominata Contraente*), alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile *indicare fonte*..... della potenza di kWp da realizzarsi in località del Comune di (Prov. ...) e delle relative opere connesse;
- che l'articolo 13 delle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10/09/2010 al punto 13.1 lettera j) prevede in capo al titolare dell'autorizzazione: "impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fidejussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.....";
- che la Banca/Società di Assicurazioni/ Intermediario (a) ha preso visione del decreto di autorizzazione unica nonché dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni riportate nello stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
- che alle garanzie a favore della pubblica amministrazione di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

TUTTO CIO' PREMESSO

e che forma parte integrante del presente atto,

Art. 1 – Costituzione della Garanzia

La sottoscritta (a) (*di seguito denominata Garante*), avente sede legale in, via, codice fiscale n°, p.IVA n°, iscritta all'albo/elenco (b) con il n., autorizzata all'esercizio nel ramo cauzioni con *atto/decreto*..... n. del, nella persona di (c), nato a, il, nella qualità di, con la presente polizza/fidejussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., alle condizioni che seguono, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del *Contraente* il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della Giunta Regionale della Campania nella persona del Presidente pro tempore, Cod. Fiscale 80011990639, di seguito denominata *Ente garantito*, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (in lettere), corrispondente al valore delle opere di rimessa in pristino quantificate nel progetto approvato; tale importo verrà automaticamente rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il *Contraente* fosse tenuto corrispondere all' *Ente garantito* a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni di rimessa in pristino o alle misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinate da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa, secondo le modalità previste dal "Piano di ripristino" facente parte della documentazione progettuale approvata.

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La garanzia sussiste ed è efficace a decorrere dalla data della stipula e, senza soluzione di continuità, automaticamente rinnovata per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino alla avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario del titolo abilitativo.

Entro 180 giorni precedenti alla prima scadenza quinquennale e successivamente ogni quinquennio deve essere prodotto il contratto di garanzia rivalutato nell'importo con le modalità del successivo art. 4, oppure opportuna appendice di rivalutazione.

(Eventuale, nel caso di prestazione di più garanzie di durata almeno quinquennale)

La presente garanzia ha efficacia per cinque (5) anni a partire dalla data della stipula sino al _____

Onde evitare la soluzione di continuità della garanzia in oggetto, entro 180 giorni precedenti alla suddetta data di scadenza del contratto, il *Contraente* deve presentare all'*Ente garantito* il nuovo contratto di garanzia (oppure un'appendice di proroga e/o integrativa della polizza originaria).

Il nuovo contratto o l'appendice di proroga devono prevedere l'adeguamento dell'importo con le modalità del successivo art. 4, ed eventualmente essere aggiornati nei dati relativi al soggetto obbligato alla prestazione di garanzia (ragione sociale, sede, autenticazione di firma etc.).

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;
- apposito provvedimento da parte dell'*Ente garantito* con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.

L'*Ente garantito* si avvale della garanzia prestata nel caso di inottemperanza alle prestazioni garantite secondo quanto riportato all'art. 2, da applicarsi anche ai casi di decadenza del titolo abilitativo.

Art. 4 – Adeguamento ISTAT

L'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del soggetto intestatario dell'autorizzazione, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

Art. 5 – Rimborso – Interessi - Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

Il *Garante* sottoscritto, rappresentato come sopra:

- a) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere all'*Ente Garantito* l'importo complessivo garantito, come riportato in premessa, maggiorato degli interessi legali con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso e fino alla data del rimborso (escludendo il dies a quo ed includendo il dies ad quem), qualora il *Contraente* non abbia provveduto alla rimessa in pristino come definita dal Decreto di Autorizzazione;
- b) si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata dall'*Ente Garantito* tramite i suoi uffici, cui peraltro non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del *Garante* stesso anche nell'eventualità di opposizione proposta dal *Contraente* e o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il *Contraente* sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
- c) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere all'*Ente Garantito*, nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora;
- d) accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall'*Ente Garantito* vengano specificati gli estremi del c/c sul quale dovranno essere versate le somme da rimborsare;

- e) rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art.1957 del Codice Civile;

Art. 6 – Rivalsa

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal *Contraente*, il *Garante* potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del *Contraente*;

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra *Ente Garantito*, *Contraente* e *Garante*, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o in forma digitale a mezzo PEC.

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, tra la *Ente Garantito* e *Garante*, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l' *Ente Garantito*.

(luogo) _____, li _____

Il Contraente

Il Garante

Per accettazione dell'Ente Garantito

-
- a) Denominazione del Soggetto che presta la garanzia.
- b) Indicare la tipologia seguente ricorrente e gli estremi dell'autorizzazione ad esercitare nel ramo cauzioni:
- **Istituto di credito** iscritto all'Albo dei gruppi bancari di cui all'art. 13 del D.Lgs 385/93 e s.m.i. con n.;
 - **Impresa di assicurazione**, indicata nella legge 10 giugno 1982, n. 348, iscritta all'Albo IVASS (ex ISVAP) con n., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria (ora Attività Produttive) del, pubblicato sulla G.U.R.I. del
 - **Intermediario finanziario**, iscritto negli albi tenuti dalla Banca d'Italia con n., abilitato a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi dell'art. 11 del DM n.29/2009, come di seguito qualificati:
 - intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i.;
 - intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 e s.m.i. che soddisfino i requisiti di cui all'art. 11 del D.M. n. 29 del 17/02/2009;
- c) Soggetto abilitato a rappresentare il Garante per la tipologia di atto e per gli importi in esso contenuti

NOTA

La firma del soggetto che impegna la Società garante deve essere autenticata da pubblico ufficiale il quale deve contestualmente dichiarare di aver verificato i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno dello stesso soggetto.